

femmine anche meno remote. Tra queste, la legge contempla solo le sorelle del padre del defunto, rimaste nubili in casa, poichè, in mancanza di prole, le chiama, in concorso con le sorelle, a dividersi l'eredità (1). Dopo il sesto grado, succede il fisco.

Il diritto germanico non conosce il principio della rappresentanza, per cui, rispetto all'eredità, sono ammessi a subentrare nei diritti di una persona defunta i suoi discendenti legittimi; ma, nell'interno di ogni linea, il parente di grado più prossimo esclude quelli di grado più remoto, anche se questi avessero avuto diritto a concorrere, qualora il loro autore non fosse precedentemente defunto. Così gli zii escludono i nipoti di un loro fratello premorto dal partecipare all'eredità del loro rispettivo padre ed avo. Ciò era anche nelle leggi longobarde, ma il progresso dello sviluppo giuridico e l'azione del diritto romano fecero avvertire la grave deviazione all'ordine della giustizia naturale; e la prima aggiunta all'editto di Rotari, quella di Grimoaldo, stabilì che i discendenti dei figli premorti al padre potessero concorrere coi figli viventi nell'eredità, limitatamente alla quota che sarebbe toccata al padre loro, se non fosse premorto. E di qui l'interpretazione della scuola pavese, ispirata dal diritto romano, trasse argomento, per ammettere il principio della rappresentanza anche a favore di altri parenti.

La successione nei beni delle donne era regolata dal *mundio*, poichè valeva il principio che il *mundio* fosse l'erede necessario della donna, ad esclusione di ogni parente maschio o femmina. E se si ricorda che il *mundio* spettava al padre o al fratello sulle donne nubili, al coniuge sulle maritate, ai figli sulle vedove (§ 58), e che a questo modo era salvaguardato il diritto della devoluzione ereditaria, nell'ordine più diretto della

---

(1) *Ahist.*, c. 10.